



## PROVINCIA di TERNI

---

# **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA**

---

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale: n. 5 del 21/01/2025

## INDICE

PREMESSA		pag. 3
ART. 1	Competenze della Provincia di Terni	pag. 3
ART. 2	Unità organizzativa responsabile del procedimento	pag. 4
ART. 3	Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. Venatoria ed Agente Giurato addetto alla sorveglianza	pag. 5
ART. 4	Presentazione della domanda di rilascio/rinnovo dei provvedimenti di nomina	pag. 6
ART. 5	Adempimenti del Responsabile del procedimento	pag. 9
ART. 6	Provvedimento di nomina della G.G.V. Venatoria ed Agente Giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca	pag. 10
ART. 7	Corsi di aggiornamento	pag. 11
ART. 8	Sospensione e revoca dei provvedimenti di nomina	pag. 11
ART. 9	Sanzioni	pag. 12
ART. 10	Disposizioni finali	pag. 13

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio ed il rinnovo del decreto di nomina a "**Guardia Giurata Volontaria Venatoria**" (di seguito anche GGV Venatoria) e quello di "**Agente Giurato addetto alla sorveglianza sulla Pesca**"(di seguito anche GGV Ittica) di competenza della Provincia.

Tale procedimento è preordinato ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento.

## ART. 1 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TERNI

1. Ai sensi dell'art. art. 163, comma 3 del D.Lgs. 112/1998 la Provincia di Terni esplica le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) riconoscimento della nomina delle **Guardie Volontarie Venatorie** delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.157;
- b) riconoscimento della nomina di **Agenti Giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca** nelle acque interne, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ed agli articoli 42 e 43 della L.R. 22 ottobre 2008 n. 15.

2. La Provincia di Terni, in armonia con i principi della Legge e dello Statuto dell'Ente, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa

l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dei procedimenti amministrativi nella misura più ampia possibile.

## **ART. 2 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. L' Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Provinciale. Competente all'istruttoria del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, il quale provvede poi alla trasmissione degli atti al Dirigente designato ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.

Il Dirigente ed il Comandante, nell'adozione dei provvedimenti, devono attenersi ai criteri e alle modalità espressamente stabiliti negli artt.133 e segg. del R.D. 773 del 18/06/1931 (TULPS), negli artt. 249 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione adottato con R.D. n. 635 del 06/05/1940, e nel RDL n.1952 del 26/9/1952 in materia di Pubblica Sicurezza e Guardie Particolari Giurate, oltre che a quanto specificato nel presente Regolamento provinciale.

2. Il Comandante può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, a dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

3. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.

### **ART. 3 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V. VENATORIA ED AGENTE GIURATO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA SULLA PESCA**

1. Il soggetto per il quale viene richiesto il rilascio o il rinnovo del decreto di GGV venatoria e/o Ittica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- d) non avere riportato condanne penali per delitto
- e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) essere persona di buona condotta, intendendosi per tale condizione anche l'assenza di sanzioni per illeciti amministrativi commessi nei 5 anni precedenti alla domanda, nelle materie per le quali si intende esercitare la vigilanza;
- g) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V;

2. La qualifica di G.G.V. venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Umbria e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92, ed art. 35 L.R. 14/1994, mentre

3. La qualifica di G.G.V. ittica può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Umbria e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 15/2008.

4. Nel caso di richiesta di rinnovo del decreto di Guardia Giurata Volontaria, oltre al possesso dei requisiti richiesti nel comma 1, il soggetto deve dimostrare di aver effettuato attività di vigilanza funzionale, efficiente ed efficace nel corso del biennio di validità dell'atto di nomina, attraverso l'invio, al Comando della Polizia Provinciale, dei Rapporti di Servizio redatti nell'ambito dell'attività svolta. L'invio dei Rapporti di Servizio può essere sostituito, al momento della richiesta di rinnovo, dalla presentazione di una relazione dettagliata sull'operato della Guardia Volontaria, sottoscritta dall'interessato ed asseverata dalla associazione di appartenenza.

In caso di prolungata ed immotivata mancanza per 4 anni di informazioni sull'attività svolta, ovvero di giustificata motivazione a tale mancanza, la richiesta di rinnovo del decreto dovrà essere respinta.

#### **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA**

1. La richiesta volta ad ottenere il rilascio/rinnovo del provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria ittica e/o venatoria è presentata alla Provincia di Terni con l'apposita distinta modulistica tramite l'Associazione di appartenenza, sia essa venatoria, agricola, di protezione ambientale o di protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, o di Associazione di protezione

ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 27 L. 157/1992, ovvero tramite associazioni di pescatori, naturalistiche ed ambientaliste riconosciute a livello nazionale, le quali tutte siano comunque presenti in forma organizzata sul territorio provinciale.

2. La domanda di rilascio/rinnovo deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ed è sottoscritta, oltre che dall'aspirante guardia volontaria, anche dal legale rappresentante dell'associazione di appartenenza, il quale provvede anche ad apporre il timbro dell'associazione stessa.

Il legale Rappresentante dell'Associazione di appartenenza resta corresponsabile dell'operato della Guardia associata in base alla normativa vigente.

3. In particolare alla domanda sono allegate:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante:

- a) la data ed il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;
- b) il titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
- c) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante:

- a) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, con contestuale impegno a comunicare, non appena ne venga a conoscenza, ogni eventuale procedimento penale o amministrativo per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;

- b) di essere persona di buona condotta morale, inserendo anche eventuali illeciti commessi nelle materie per le quali la Guardia Giurata è incaricata di effettuare la vigilanza nei 5 anni precedenti alla richiesta di rilascio/rinnovo.
- 3) n. 2 marche da bollo di euro 16 (una apposta sul modello di richiesta e l'altra che sarà apposta sull'attestazione rilasciata dalla Provincia di Terni - decreto di rilascio/rinnovo), salvo esenzione dal bollo dell'associazione, che deve essere debitamente motivata;
- 4) n. 2 foto tessera nel caso di rilascio o necessità di emettere un nuovo tesserino;
- 5) fotocopia fronte/retro del documento di identità;
- 6) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di GGV rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal medico di famiglia;
- 7) Nel solo caso di rinnovo, oltre alla documentazione indicata nei punti 1 - 6 devono essere allegati:
- a) tesserino di riconoscimento di nomina a GGV ed atto di nomina precedente;
  - b) Relazione dettagliata sull'operato della Guardia Volontaria, ovvero resoconto dei servizi, opportunamente dettagliati, effettuati nell'ultimo biennio di validità della nomina, sottoscritto dall'interessato ed asseverato dalla associazione di appartenenza tramite timbro e firma del Responsabile.
  - c) attestazione – eventuale - di partecipazione al corso di aggiornamento di cui all'art. 7;
- 8) Nel solo caso di rilascio, oltre alla documentazione indicata nei punti 1 - 6 deve essere allegato anche l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 2 del presente

regolamento, rilasciato previo esame dalla Regione Umbria;

4. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo sia presentata trascorsi 2 anni dalla ultima scadenza del decreto, la pratica andrà considerata come un nuovo rilascio;

5. Nel caso di cambio di Associazione di appartenenza da parte della GGV dovrà essere presentata la domanda di Rinnovo tramite la nuova associazione, previa attestazione delle dimissioni avvenute dalla precedente associazione. Qualora la Guardia non intenda attendere la scadenza naturale del decreto, presentando domanda di rinnovo con la nuova associazione, la GGV potrà chiedere direttamente all'Unità Organizzativa competente la revoca del decreto in corso di validità e, dopo aver ottenuto tale provvedimento, presentare richiesta di rinnovo con la nuova associazione.

## **ART. 5 - ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del procedimento provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ed accerta in particolare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, punto 1) lett. c) e punto 2) lett. b) del presente regolamento attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie dagli uffici competenti;

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il decreto di Guardia Giurata Ittica e/o venatoria sia in possesso di analoga qualifica in corso di validità rilasciata da altra

provincia, il responsabile del procedimento richiede d'ufficio alla suddetta provincia la documentazione esibita dal richiedente, che verrà acquisita ai fini del rilascio del decreto;

3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla associazione richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e, se del caso, i termini per la loro sanatoria.

4. Nel caso in cui le integrazioni richieste non pervengano nei tempi e modi previsti, la domanda sarà rigettata.

## **ART. 6 - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA G.G.V. VENATORIA ED AGENTE GIURATO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA SULLA PESCA**

1. Verificati i requisiti di legge, non sussistendo motivi ostativi, il Responsabile del procedimento rimette l'atto di nomina al Dirigente del Servizio competente il quale procede alla firma del decreto di nomina di durata biennale. Nel caso di rinnovo del decreto, la durata dello stesso decorrerà dalla data di emanazione e non avrà effetti retroattivi.

2. Nel caso di nuova nomina, la Provincia provvederà a rilasciare un apposito tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 135, comma 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, con i dati anagrafici, gli estremi della qualifica di guardia giurata e l'associazione di appartenenza, nonché la data di scadenza del provvedimento di nomina.

3. Dopo il provvedimento di nomina la guardia giurata volontaria presta giuramento innanzi al Sindaco del Comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, e solo dopo tale giuramento può svolgere le proprie funzioni.

4. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo, il tesserino di cui al comma 2 deve essere riconsegnato senza ritardo alla Provincia di Terni.

#### **ART. 7 - CORSI DI AGGIORNAMENTO**

1. I corsi di aggiornamento delle guardie ai sensi della legge n. 157/1992 e della L.R. n. 15/2008 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza venatoria e ittica possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

#### **ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA**

1. I provvedimenti di nomina sono sospesi cautelativamente, con atto motivato a firma del Dirigente se vengono accertati, a carico della guardia volontaria, procedimenti penali o amministrativi in corso, che possano comportare la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento o siano incompatibili

con la qualifica rivestita.

2. I provvedimenti di nomina sono revocati a firma del Dirigente con atto motivato:

- a) quando vengano riscontrate dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni non veritiere;
- b) in presenza di condanna penale per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) se viene meno anche solo uno dei requisiti previsti per la nomina, la cui perdita deve essere immediatamente comunicata alla Provincia di Terni dall'interessato o dall'Associazione di appartenenza;
- d) quando vengono accertate gravi violazioni alla normativa nella materia in cui la Guardia stessa opera.

## **ART. 9 - SANZIONI**

1. Salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato dalla legislazione vigente, le violazioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

2. La competenza alla contestazione delle sanzioni spetta alla Polizia Provinciale, mentre all'irrogazione provvede il Dirigente individuato.

## **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
2. L'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento predispone e rende disponibile la modulistica necessaria allo svolgimento degli atti.
3. Il presente REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLA NOMINA DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA sostituisce *in toto* la precedente procedura per il rilascio e rinnovo della nomina delle guardie giurate volontarie e agenti giurati in materia ittica e venatoria di cui alla D.G.P. n.177 del 25/05/2001.